



REGIONE CALABRIA

Rep. n. _____

del _____

***CONTRATTO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
(ARCEA)***

Il giorno 10 giugno 2025, presso la sede del Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale” della Regione Calabria, sita in viale Europa, Palazzo “Cittadella Regionale”, Loc. Germaneto Catanzaro;

TRA

la Regione Calabria, di seguito e per brevità denominata “Regione”, rappresentata dal Dr. Giuseppe Iiritano, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale”, nato il 02 gennaio 1967 a Catanzaro ed ivi residente in Via Traversa I Bambinello Gesù n. 5, cap. 89100, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento in viale Europa, Palazzo “Cittadella Regionale”, Catanzaro,

E

il Dr. Giacomo Giovinazzo, nato a Rosarno (RC) l'01.10.1966 ed ivi residente in Via Antonio Gramsci n. 5;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii.;
- l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 27.05.1999 e l'art. 12 della L.R. n. 24 del 08.07.2002 e ss.mm.ii. che istituisce l'Organismo Pagatore Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 26.01.2005, avente ad oggetto “Istituzione dell'ARCEA”;
- l'art. 28 della L.R. n. 13 del 17.08.2005, con il quale è stata approvata l'istituzione dell'Organismo Pagatore Regionale”;
- lo Statuto dell'ARCEA, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 748 dell'08.08.2005;
- l'art. 8 (“Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, della L. R. 22/2010”) della Legge n.

8 del 24 febbraio 2023 (“Modifiche leggi regionali e disposizioni normative”);

- la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con i quali l’Ing. Giuseppe Iritano è stato individuato e nominato Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale”;

PRESO ATTO:

- dell’art. 9 dello Statuto dell’ARCEA, il quale prevede che organi della stessa sono il Direttore e l’Organo di Revisione dei Conti;
- dell’art. 10 dello Statuto dell’ARCEA, il quale stabilisce che il Direttore dura in carica cinque anni, percepisce un’indennità equiparata agli emolumenti corrisposti al Dirigente Generale della Regione Calabria ed è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa Delibera della stessa;
- della Deliberazione n. 254 del 28 maggio 2025, con la quale la Giunta Regionale ha individuato quale Commissario Straordinario dell’ARCEA il Dott. Giacomo Giovinnazzo, stabilendo che il mandato attribuito al Commissario avrà termine con la nomina del Direttore dell’ARCEA e che non potrà avere, comunque, durata superiore a un anno;
- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 09 giugno 2025, con il quale, ai sensi dell’art. 34, lett. e), dello Statuto Regionale, il Dott. Giacomo Giovinnazzo è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARCEA;

DATO ATTO:

- della insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità o, comunque, ostative all’assunzione dell’incarico di che trattasi, ai sensi dello Statuto Arcea e delle leggi vigenti in materia, come attestato con separata dichiarazione sottoscritta dal Dott. Giacomo Giovinnazzo, qui allegata e facente parte integrante del presente contratto;
- della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ostative all’assunzione dell’incarico di che trattasi, ai sensi dello Statuto Arcea e delle leggi vigenti in materia, come attestato con separata dichiarazione sottoscritta dal Dott. Giacomo Giovinnazzo, qui allegata e facente parte integrante del presente contratto;
- della necessità di regolare, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, l’instaurando rapporto di lavoro con il Commissario Straordinario dell’ARCEA a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le Parti.

Tutto ciò premesso e richiamato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti come sopra individuate e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

la premessa costituisce parte integrante del presente contratto, il quale è regolato dai seguenti articoli:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO FUNZIONALE

1. La Regione affida al Dott. Giacomo Giovinazzo l'incarico di Commissario Straordinario dell'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) con sede in viale Europa, Palazzo "Cittadella Regionale", Loc. Germaneto, Catanzaro, in attuazione della sopra richiamata Delibera della Giunta Regionale n. 254 del 28 maggio 2025 ed ai sensi dello Statuto dell'ARCEA, delle LL.RR. n. 7/1996, n. 31/2002 e ss.mm.ii. e del vigente C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali, Area Dirigenza, nonché dei contratti integrativi e decentrati attualmente in vigore ed applicati dalla Regione Calabria.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato dai sopra richiamati Statuto dell'ARCEA, approvato con D.G.R. n. 748/2005 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 31 del 7 agosto 2002 e ss.mm.ii. e dal vigente C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali, Area della dirigenza, nelle parti applicabili al presente rapporto, ed è regolato dal presente contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Il Commissario Straordinario dell'ARCEA, per effetto di quanto previsto dal comma 1 e fino alla nomina del Direttore dell'Ente, assume personalmente la legale rappresentanza e la piena responsabilità risultante dall'esercizio di tutte le attribuzioni dirigenziali spettanti al Direttore dell'Agenzia, per come individuate dallo Statuto dell'ARCEA, nonché da ogni altra norma legislativa o regolamentare, vigente o futura.

4. Il Commissario Straordinario dell'ARCEA dovrà attendere all'incarico conferitogli impegnandosi al legittimo e corretto svolgimento di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia e di quelli assegnati direttamente al Direttore della stessa, che, in attesa della nomina di quest'ultimo, saranno formalizzati con separati atti che costituiranno integrazione del presente contratto.

Il Commissario Straordinario dell'ARCEA è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 7/1996 e ss.mm.ii. per i Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale. Il Commissario Straordinario è sottoposto a verifica annuale sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa da parte dell'apposito Organo Regionale di controllo o dell'Organo a ciò preposto, tendente ad accertare la legittimità dell'azione amministrativa, il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, il corretto impiego delle risorse e del budget assegnato, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

Il Commissario Straordinario dell'ARCEA relazionerà al competente Settore del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione" della Giunta Regionale, o all'Organo a ciò preposto, in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti, anche con riferimento agli obiettivi assegnati.

Per il perseguimento degli indirizzi, il conseguimento degli obiettivi e l'esercizio delle competenze assegnate, il Commissario Straordinario impiega gli uffici, le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'Agenzia. Nell'ambito delle risorse assegnate in bilancio, deve provvedere alla dotazione delle risorse strumentali e del personale posto alle sue dirette dipendenze.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile disciplina contrattuale dell'incarico, connaturata al ruolo apicale della figura dirigenziale per come delineata dallo Statuto dell'ARCEA,

nonché per come emerge dalla disciplina in materia di incarichi dirigenziali prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dalla L.R. n. 7 del 1996, n. 31 del 7 agosto 2002 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.

ARTICOLO 2

ESCLUSIVITA', INCOMPATIBILITA', NORME DI COMPORTAMENTO

1. Il Commissario Straordinario dell'ARCEA si impegna a svolgere l'incarico di cui all'articolo 1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ARCEA. L'incarico di Commissario Straordinario, come quello di Direttore, è incompatibile con cariche pubbliche elettive in seno alla Regione Calabria, nonché con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Commissario Straordinario dell'ARCEA dichiara, sotto la propria diretta responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità e/o incompatibilità, nonché di conflitto d'interessi, anche potenziale, come previste e delineate dalla legislazione attualmente vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ivi comprese quelle individuate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché a segnalare immediatamente alla Regione quelle che dovessero insorgere nel corso del rapporto.
3. Il Commissario Straordinario dell'ARCEA si impegna, inoltre, a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e a svolgere in maniera responsabile le proprie attribuzioni, giusta quanto previsto dalle vigenti leggi.

ARTICOLO 3

DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

1. L'incarico di Commissario Straordinario dell'ARCEA di cui al presente contratto decorre dalla data della Deliberazione n. 254 del 28 maggio 2025 di individuazione del Dott. Giacomo Giovinazzo ed è conferito per il tempo necessario ad espletare le procedure di evidenza pubblica per la selezione e la nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia, per un periodo che non potrà essere superiore ad un anno a partire dalla data di nomina, e che avrà comunque termine immediatamente con la nomina del nuovo Direttore dell'ARCEA.
2. E' fatta salva ogni diversa e nuova disposizione a seguito di eventuali processi di riorganizzazione dell'Organismo Pagatore Regionale, anche di provenienza comunitaria. Alla scadenza del presente contratto, che ha durata comunque non superiore ai dodici mesi decorrenti dalla data della nomina, il Commissario Straordinario dell'ARCEA cessa automaticamente dall'incarico senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 4

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO – RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuna delle parti può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine. Il recesso anticipato da parte del Commissario Straordinario dell'ARCEA deve essere comunicato al Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione" a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno trenta giorni. Il mancato rispetto del termine per il preavviso comporta l'applicazione di una penale pari ad almeno una mensilità della retribuzione in godimento.

2. Il Commissario Straordinario dell'ARCEA prende atto ed espressamente accetta che la Regione può risolvere anticipatamente il contratto di attribuzione delle funzioni, previa declaratoria di decadenza dalle specifiche funzioni oggetto del presente contratto e senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, nel caso di valutazione negativa delle prestazioni annualmente rese, accertata dalla Giunta Regionale sulla base dei sistemi e delle metodologie in essere al momento della valutazione stessa, opportunamente resi noti dalla Regione ed accettati dal Commissario Straordinario.

3. La revoca anticipata dell'incarico senza preavviso da parte della Regione, con la conseguente risoluzione anticipata del contratto, è altresì consentita in caso di compimento di gravi illegittimità e/o irregolarità, ovvero di perdurante inerzia nell'assolvimento dei doveri di ufficio, con le procedure previste dai CCNL vigenti ed applicabili, nonché dalle norme regolamentari regionali, nonché, altresì, a causa di sopraggiunti motivi di incompatibilità e/o conflitto d'interesse, ove non sia possibile rimuoverne le cause in breve tempo, ovvero ancora in tutti i casi di decadenza che si dovessero verificare, comprese quelli derivanti da norme di legge, o a causa di provvedimenti assunti dall'autorità Giudiziaria o dalla Giunta Regionale.

ARTICOLO 5

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

1. Al Commissario Straordinario dell'ARCEA compete il trattamento economico fisso annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito per i dirigenti dal CCNL Regioni - Autonomie Locali dell'Area Dirigenza e dalla contrattazione decentrata integrativa attualmente vigente. Il predetto trattamento economico è equiparato a quello dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale ed è determinato dai seguenti importi annui lordi, a carico del bilancio ARCEA, come comunicati dal competente Settore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane" della Giunta Regionale con nota prot. n. 288234 del 24.04.2024:

a) Stipendio tabellare: Euro 45.260,77

b) Retribuzione posizione: Euro 45.511,50

c) Ulteriore indennità ex art. 25, c. 4, L.R. 7/1996: Euro 45.511,50

TOTALE Euro 136.283,77

2. Oltre al trattamento economico come sopra stabilito, il Commissario Straordinario partecipa al conseguimento della retribuzione di risultato, la quale verrà erogata nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, alla fine di ciascun periodo di valutazione. Per quanto

riguarda l'indennità di risultato, il Commissario, così come per il Direttore dell'ARCEA, è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 7/1996 e ss.mm.ii. per i Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale.

3. L'organismo di valutazione viene individuato nell'apposito organo regionale di controllo, ovvero nell'organo a ciò preposto, che svolge le medesime funzioni per quanto riguarda la valutazione dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale, il quale esprimerà la valutazione raccordandosi con il Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale" e sulla base dei sistemi e delle metodologie in essere al momento della valutazione stessa.

Il Commissario dell'ARCEA dovrà produrre all'Organismo di valutazione una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno.

4. Il presente contratto tiene conto di quanto previsto dall'art. 8 ("Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 22/2010") della Legge Regionale n. 8 del 24 febbraio 2023, ("Modifiche leggi regionali e disposizioni normative"), secondo cui: "All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 ("Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale"), l'espressione "trattamento retributivo di servizio" si intende riferita a tutte le voci retributive correlate ai rapporti di lavoro, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 non determinano trasferimenti aggiuntivi di risorse a carico della Regione."

5. Il Dr. Giacomo Giovinazzo si impegna a prendere atto e a riconoscere come immediatamente applicabili al presente rapporto contrattuale gli effetti di qualsiasi modifica che dovesse intervenire in seguito ad eventuali interventi giurisprudenziali e legislativi, impugnazioni, nuove interpretazioni di quanto disposto dal Legislatore regionale con la norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 22/2010, disposta con l'art. 8 della L.R. n. 8 del 24.02.2023.

6. Al Commissario dell'ARCEA spettano le ferie annuali, i permessi e gli altri diritti non patrimoniali, di qualunque natura, previsti per i dirigenti dalle disposizioni di legge e dal CCNL Regioni - Autonomie Locali dell'Area Dirigenza.

ARTICOLO 6

PATROCINIO LEGALE

1. L'ARCEA, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Commissario Straordinario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti inerenti all'incarico ricoperto, assumerà a proprio carico gli oneri della difesa legale sin dall'apertura del procedimento, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi.

2. In caso di sentenza di condanna definitiva del Commissario Straordinario dell'ARCEA per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ARCEA esperirà azione di rivalsa nei confronti del Commissario per il recupero coattivo di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio, oltre che ogni azione ed iniziativa per il risarcimento del danno subito, secondo

principi generali e quelli propri vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile.

ARTICOLO 7
ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini del presente contratto, il Commissario Straordinario dell'ARCEA elegge domicilio in Catanzaro, presso la sede istituzionale dell'ARCEA e la Regione Calabria presso la sede del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari".

ARTICOLO 8
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza, comparto Regioni - Autonomie Locali e, per la parte non disciplinata dal Contratto Collettivo o dalla specifica normativa statale o regionale, le norme del Codice Civile, ad esclusione dell'art. 2103 cod. civ., così come previsto dall' art 10, comma 8, L.R. n. 31 del 7 agosto 2002.

ARTICOLO 9
FORO COMPETENTE

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario ARCEA
Dr. Giacomo Giovinazzo

Il Dirigente Generale
Dr. Giuseppe Iiritano